

COMUNE DI TURANO LODIGIANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

[] originale

[X] copia

N. 27

data 31.07.2019

N. 312 REG. PUBBL.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di contributi

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20,30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione. Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri

		Presenti	Assenti
Lottaroli Emiliano	Sindaco	[x]	[]
Ciampetti Umberto		[x]	[]
Pisati Carlo		[x]	[]
Salvi Gabriele	Assessore	[x]	[]
Navarra Giorgio		[x]	[]
Forti Davide Enrico		[x]	[]
Luccato Andrea		[x]	[]
Zighetti Nadia	Assessore Vicesindaco	[]	[x]
Cecconi Elena		[x]	[]
Belotti Andrea		[x]	[]
Pintaldi Mario		[]	[x]

Totale presenti: 9 Totale assenti: 2

Con la presenza del Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella, constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente Umberto Ciampetti passa a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di contributi

Il Presidente cede la parola al Sindaco che afferma: <Abbiamo voluto proporre un Regolamento che sia migliorativo dell'attuale e più snello>.

Dichiara il Consigliere Belotti: <Io contesto il metodo convocare la Commissione 48 prima della discussione in Consiglio Comunale; bisogna dare alla commissione il tempo per potere lavorare ; non si può discutere di tanti argomenti senza neanche fare il verbale. Nel regolamento ci deve essere una norma che obbliga a costituire l'Albo delle Associazioni; le Commissioni devono essere sono riunite per ambito di competenza; all'interno della Commissione si fa una proposta e si vota a favore o contro>.

Risponde il Consigliere Luccato: <Ci sono stati dei fraintendimenti:quando si parla dell'Albo, a differenza dei volontari, il Comune non deve andare casa per casa a cercare le associazioni>.

Dice il Consigliere Belotti: <Nella seduta della Commissione si devono fare delle proposte e si deve decidere se accettarle o meno>.

Dichiara il Presidente Ciampetti: <La convocazione in contemporanea di più Commissioni non avverrà più>.

Interviene la Consigliera Cecconi: <In sede di convenzione ho fatto delle proposte di modifica che non sono state prese in considerazione e non è stato fatto il verbale>.

Replica il Consigliere Luccato: <Alla prossima occasione faremo un verbale>.

Dice il Sindaco: <L' Albo delle Associazioni è presente nei Regolamenti di grandi città che hanno molte associazioni che fanno richiesta di contributo. Se avessimo previsto l'obbligo di consegnare lo statuto, il bilancio e pubblicare un avviso pubblico questo avrebbe significato un aumento del carico di lavoro per gli uffici: quando si approvano le regole bisogna tenere conto anche di questo. Abbiamo voluto proporre un Regolamento snello affinché sia interamente applicato>.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati di cui all'art. 12 legge 7/8/ - 1990 n. 241", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 13/2/1991;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'articolo 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a predeterminare, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, i criteri e le modalità cui le stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

RAVVISATA la necessità di disciplinare attraverso un nuovo strumento regolamentare, le misure di intervento in favore dell'associazionismo locale, nonché tipologie, criteri, modalità e contenuto dei provvedimenti di sostegno alle associazioni;

VISTA la proposta di "Regolamento per la concessione di contributi" composto da n. 8 articoli e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di proporre la sua approvazione;

VISTO il parere di regolarità favorevole reso dal Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D,lgs. n. 267/2000 s.m.i., da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1, lett. b) del D. L. 10/10/2012 convertito nella legge 07/12/2012 n. 213;

VISTO il del D,lgs. n. 267/2000 s.m.i;

CON voti favorevoli 7, contrari 2 (Cecconi, Belotti), astenuti 0, essendo i presenti 9 e i votanti 9

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per la concessione di contributi” composto da n. 8 articoli e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare il “Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati di cui all'art. 12 legge 7/8/ - 1990 n. 241”, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 13/2/1991, e le previsioni contenute in altri Regolamenti che risultino incompatibili con il presente Regolamento;
3. di disporre, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Comunale, che il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, venga pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune cosicché entri in vigore il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 . comma 4 – del D,lgs. n. 267/2000 s.m.i con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0, essendo i presenti 9 e i votanti 9.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 1

ATTIVITA' E SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Il Comune può contribuire economicamente ad attività svolte da enti, associazioni, comitati, i quali presentino un'utilità nei settori di competenza dell'amministrazione comunale, e in particolare in materia sociale, culturale, ambientale, educativa, sportiva, ricreativa, turistica.

ART. 2

FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento viene adottato in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto Comunale;
2. Il Regolamento disciplina altresì l'emanazione di provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad associazioni o ad altri organismi privati in ottemperanza all'art. 12 della legge n. 241/1990 s.m.i.

ART. 3

FORME DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE

1. La partecipazione economica del Comune può avvenire:
 - a) mediante erogazione di una somma di denaro, a sostegno delle attività istituzionali da enti, associazioni, comitati;
 - b) mediante contributo "una tantum" a enti, associazioni o gruppi non aventi scopo di lucro, che operano nel territorio comunale o sovracomunale, vincolato alla realizzazione di attività, iniziative e progetti specifici di rilevante interesse per la comunità locale;
 - c) mediante fornitura diretta di beni, sedi e/o servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione la facoltà di provvedere in economia o di scegliere le ditte fornitrici;
 - d) mediante acquisto da parte del Comune di materiale di proprietà del soggetto organizzatore, da destinare ad attività di rappresentanza e biblioteche.
2. Il contributo può essere concesso per la complessiva attività del richiedente o per una singola iniziativa. Chi richiede il contributo per l'attività complessiva non può richiederlo per iniziative singole già comprese in essa.
3. Il Comune può altresì concedere il patrocinio per le manifestazioni che non comportino impegni di spesa. Il conferimento attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa.
4. L'attività può essere svolta affiancando analoghe iniziative del Comune per integrarle o completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.
5. L'entità e il tipo di contributo sono rapportati all'interesse sociale, all'importanza dell'iniziativa o dell'attività svolta, alla tradizione, nonché all'attinenza con le finalità proprie del Comune.
6. I contributi non possono essere utilizzati per ripianare disavanzi di bilancio.

ART. 4

DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Il soggetto che intende ottenere la partecipazione economica del Comune deve presentare al Protocollo una domanda in carta libera, indirizzata al Sindaco, indicando:

- a) l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la sua natura giuridica, la sede e il numero di codice fiscale e partita IVA posseduta;
- b) le generalità del legale rappresentante e la carica da esso ricoperta;
- c) relazione particolareggiata sulle attività e/o sui programmi da realizzare per i quali si richiede il contributo;
- d) il tipo di contributo richiesto;
- e) l'ammontare complessivo delle spese previste per l'attività e delle entrate previste a qualsiasi titolo (quote dei soci, biglietto d'ingresso, contributi di sponsor, ricavi vari, ecc.);
- f) le copie di eventuali richieste di contributi rivolte ad altri enti pubblici e documentazione di accoglimento o diniego;
- g) l'impegno a presentare, in caso di concessione del contributo, il rendiconto e la documentazione di cui all'articolo 6;

2. Le domande di contributo annuale delle associazioni, per il sostegno delle proprie attività istituzionali, devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Le domande di contributo "una tantum" per manifestazioni e progetti specifici devono essere presentate almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.

ART. 5

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Il Comune concede il contributo con determinazione del Responsabile dell'ufficio competente, in attuazione degli indirizzi fissati dalla Giunta comunale.

2. Il tipo e l'entità del contributo sono fissati in base ai seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, cui le domande e le proposte si riferiscono:

- rilevanza sociale ed economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale.

ART. 6

RENDICONTAZIONE

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa oggetto di contributo, i beneficiari devono presentare apposito rendiconto delle entrate e delle spese e una sintetica relazione sulle attività svolte.

Per iniziative singole, il rendiconto deve essere corredato da fatture quietanzate (oppure analoghi documenti fiscali quali ricevute e/o scontrini) per un importo non inferiore a quello del contributo erogato.

2. Il rendiconto deve altresì precisare il trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo, al fine delle eventuali ritenute, nonché le modalità di intestazione del mandato di pagamento.

3. La mancata o tardiva presentazione dei documenti prescritti comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio economico.

ART. 7
RESPONSABILITA'

1. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del contributo del Comune sono esclusivamente degli enti, associazioni, comitati e gruppi che le organizzano, limitandosi, il Comune, a offrire un concorso economico.

ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a. ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- b. per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità naturale;
- c. in genere in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti anche comunali, o comunque altre specifiche normative.

2. Sono abrogati il "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati di cui all'art. 12 legge 7/8/ - 1990 n. 241", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 13/2/1991, e le previsioni contenute in altri Regolamenti che risultino incompatibili con il presente Regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Comunale il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, viene pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di ripubblicazione.